SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 274

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 203/L

LEGGE 17 novembre 1999, n. **434.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998.

99G0508

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 204/L

LEGGE 19 novembre 1999, n. **435.**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999.

99G0507

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1999.

Approvazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 2, quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 115, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 recante: «Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000», pubblicato nel supplemento ordinario n. 201 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Vista la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 marzo 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Preso atto dell'intesa intervenuta nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 13 aprile 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato il progetto obiettivo: «Tutela salute mentale 1998-2000», di cui all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

ALLEGATO

PROGETTO OBIETTIVO
«TUTELA DELLA SALUTE MENTALE» 1998-2000

PREMESSA.

Il presente progetto obiettivo costituisce «adempimento prioritario» previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, che individua la salute mentale fra le tematiche ad elevata complessità, per le quali si ritiene necessaria l'elaborazione di specifici atti di indirizzo. Esso ne riflette l'impostazione generale e gli indirizzi programmatici.

Il precedente progetto-obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996» individuava quattro questioni principali da affrontare per dare basi più solide al settore dell'assistenza psichiatrica, riferita alla popolazione adulta, onde migliorarne la qualità complessiva:

a) la costruzione di una rete di servizi in grado di fornire un intervento integrato, con particolare riguardo alla riabilitazione e alla gestione degli stati di crisi;

b) lo sviluppo dell'organizzazione dipartimentale del lavoro, dotando la rete dei servizi di una precisa responsabilità tecnica e gestionale in grado di garantire il funzionamento integrato e continuativo dei servizi stessi;

c) l'aumento delle competenze professionali degli operatori per far fronte a tutte le patologie psichiatriche, con particolare riguardo a quelle più gravi, attraverso interventi diversificati che prevedono la partecipazione di più soggetti, ivi compresi i familiari;

d) il definitivo superamento dell'ospedale psichiatrico mediante l'attuazione di programmi mirati ad una nuova sistemazione dei degenti.

La strategia di intervento proposta nel progetto obiettivo ha fornito un quadro di riferimento determinante per dare finalmente avvio ad una riorganizzazione sistematica dei servizi deputati all'assistenza psichiatrica.

Gli aspetti più significativi possono riassumersi nei seguenti:

1) istituzione del Dipartimento di salute mentale (DSM) quale organo di coordinamento per garantire l'unitarietà e l'integrazione dei servizi psichiatrici di uno stesso territorio;

2) individuazione della tipologia delle componenti organizzative del DSM (strutture territoriali, servizi ospedalieri, strutture per

attività in regime semiresidenziale e strutture per attività in regime residenziale), e definizione dei relativi standard, in rapporto alla popolazione;

3) individuazione delle funzioni del DSM e di ciascuna delle componenti organizzative;

4) attivazione di collegamenti con altri servizi «confinanti» (medicina di base, medicina scolastica, guardia medica, consultorio, servizi sociali, servizi di neuropsichiatria infantile).

I dati conoscitivi disponibili consentono di affermare che, pur con differenti gradi di realizzazione, in tutte le regioni il processo di riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica in età adulta, secondo il modello dipartimentale è indiscutibilmente avviato e che il dinamismo che caratterizza il settore costituisce un fattore di indubbio sviluppo, rispetto al passato.

Il processo di superamento degli ospedali psichiatrici, pubblici e privati convenzionati, fortemente sollecitato dalle ultime leggi finanziarie, può ritenersi avviato a conclusione, anche se con tempi e modalità differenti da regione e regione. In ogni caso il fenomeno è oggetto di attento monitoraggio.

A fronte di tali positivi cambiamenti, occorre, tuttavia, segnalare alcuni aspetti, tuttora problematici, che devono essere affrontati:

1) assenza di una attenzione specifica ai problemi della salute mentale in età evolutiva, attenzione necessaria per sviluppare strategie complessive, mirate alla tutela della salute mentale di tutta la popolazione, nelle varie fasi del ciclo vitale (infanzia, adolescenza, età giovanile, età adulta, età avanzata), garantendo la continuità della presa in carico;

2) carenza di valutazioni sistematiche in ordine all'efficienza delle risorse impiegate e all'efficacia degli interventi attuati;

3) mancata attuazione, tranne che in poche realtà, del monitoraggio della spesa con istituzione di centri di costo;

4) rischio di interventi non coordinati e di conflittualità fra le varie figure professionali, in mancanza di una esplicitazione puntuale della «missione» affidata agli operatori ed ai servizi, e degli interventi che devono essere assicurati in via prioritaria;

5) presenza di situazioni di «istituzionalizzazione» che non sono state toccate dal processo di superamento degli ex O.P. Ci si riferisce all'istituzionalizzazione di pazienti in età evolutiva e alla realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari;

6) necessità di definire l'offerta complessiva e l'utilizzo di posti letto per media e lunga degenza, a fini terapeutico-riabilitativi, in strutture residenziali attualmente differenti per dimensione e tipologia; in questo contesto, non va sottovalutata la necessità di contrastare ogni forma di «nuova istituzionalizzazione» all'interno delle strutture residenziali;

7) relativa insufficienza per i servizi di salute mentale dei requisiti minimi di autorizzazione, approvati recentemente;

8) carenza del personale di assistenza e/o presenza di situazioni di eccessivo turnover, con conseguenze negative per la continuità terapeutica;

9) necessità di chiarezza e omogeneità nei rapporti con nuovi soggetti erogatori di servizi socio-sanitari (ONLUS e privato imprenditoriale) che chiedono ai dipartimenti di salute mentale di definire modalità, requisiti e tipologie di possibili «mix» pubblico-privato;

10) necessità di sviluppare il ruolo strategico e le risorse degli enti locali (in particolare dei comuni), nel contribuire alla definizione e alla realizzazione di innovative politiche di salute mentale intersettoriali;

11) importanza di sviluppare la collaborazione con le associazioni dei familiari e degli utenti, riconoscendone il ruolo attivo ed il valore fondamentale come risorsa al fianco delle équipes dei servizi;

12) necessità di rinnovare ed articolare l'offerta formativa degli operatori dei servizi, ma anche dei soggetti che, a diverso titolo, concorrono a pianificare e/o programmare, realizzare e valutare progetti di promozione e di mantenimento della salute mentale (enti locali, ONLUS, privato imprenditoriale).

Tutto ciò giustifica pienamente un nuovo progetto obiettivo mirato a individuare in maniera cogente obiettivi e interventi prioritari, precisare i modelli organizzativi, prevedere specifiche modalità di verifica dei risultati.

OBIETTIVI E INTERVENTI

Obiettivi di salute.

In accordo con il Piano sanitario nazionale sono, di seguito, indicati i principali obiettivi di salute che devono essere perseguiti, attraverso l'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni che, a vario titolo, concorrono alla tutela della salute mentale:

a) promozione della salute mentale nell'intero ciclo di vita, anche all'interno dei programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria;

b) prevenzione primaria e secondaria dei disturbi mentali, con particolare riferimento alle culture a rischio, attraverso l'individuazione precoce, specie nella popolazione giovanile, delle situazioni di disagio e l'attivazione di idonei interventi terapeutico-preventivi;

c) prevenzione terziaria ovvero riduzione delle conseguenze disabilitanti attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale delle persone affette da disturbi mentali, tramite interventi volti all'attivazione delle risorse (quantunque residuali) degli individui e del contesto di appartenenza;

d) salvaguardia della salute mentale e della qualità di vita del nucleo familiare del paziente; miglioramento del funzionamento globale dei nuclei familiari con gravi problemi relazionali;

e) riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio nella popolazione a rischio, per specifiche patologie mentali e/o per appartenenza a fasce d'età particolarmente esposte (adolescenti e persone anziane).

Interventi prioritari.

Nella progettazione delle attività atte a contrastare la diffusione dei disturbi mentali, i servizi di salute mentale, pur senza trascurare la domanda portatrice di disturbi mentali medio-lievi, devono dare, nell'arco del triennio, priorità ad interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali gravi, da cui possono derivare disabilità tali da compromettere l'autonomia e l'esercizio dei diritti di cittadinanza, con alto rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale.

A questo fine occorre:

assicurare la presa in carico e la risposta ai bisogni di tutte le persone malate o comunque portatrici di una domanda di intervento;

attuare, tramite specifici protocolli di collaborazione fra i servizi per l'età evolutiva e per l'età adulta, interventi di prevenzione mirati alla individuazione nella popolazione giovanile, soprattutto adolescenziale, dei soggetti, delle colture e dei contesti a rischio, con lo scopo di contenere e ridurre evoluzioni più gravemente disabilitanti.

Le azioni più opportune, per realizzare tali interventi, sono:

a) l'attuazione da parte dei servizi di salute mentale di una prassi e di un atteggiamento non di attesa, ma mirati a intervenire attivamente e direttamente nel territorio (domicilio, scuola, luoghi di lavoro, ecc.), in collaborazione con le associazioni dei familiari e di volontariato, con i medici di medicina generale e con gli altri servizi sanitari e sociali;

b) la formulazione di piani terapeutico-preventivi o terapeutico-riabilitativi personalizzati, con assegnazione di responsabilità precise e di precise scadenze di verifica;

c) l'integrazione in tali piani dell'apporto di altri servizi sanitari, dei medici di medicina generale, dei servizi socio-assistenziali e di altre risorse del territorio, in particolare per quanto riguarda le attività lavorative, l'abitare e i cosiddetti beni relazionali (produzione di relazioni affettive e sociali);

d) l'applicazione delle strategie terapeutiche giudicate di maggiore efficacia, alla luce dei criteri della medicina basata su prove di efficacia (Evidence based medicine);

e) il coinvolgimento delle famiglie nella formulazione e nella attuazione del piano terapeutico; si sottolinea che tale coinvolgimento deve essere ovviamente volontario e che la responsabilità dell'assistenza è del servizio e non della famiglia;

f) l'attivazione di programmi specifici di recupero dei pazienti che non si presentano agli appuntamenti o che abbandonano il servizio, in modo anche da ridurre l'incidenza di suicidi negli utenti;

g) il sostegno alla nascita e al funzionamento di gruppi di mutuo-aiuto di familiari e di pazienti e di cooperative sociali, specie di quelle con finalità di inserimento lavorativo;

h) l'effettuazione di iniziative di informazione, rivolte alla popolazione generale, sui disturbi mentali gravi, con lo scopo di diminuire i pregiudizi e diffondere atteggiamenti di maggiore solidarietà. Ciò aumenterebbe, fra l'altro, la possibilità di indirizzare i malati gravi ai servizi di salute mentale.

Politiche e programmi di salute.

Per dare reale efficacia agli interventi in favore delle persone con disturbi mentali gravi, è necessario predisporre un quadro programmatico e organizzativo che punti alla coordinazione strategica di tutti i soggetti coinvolti.

Si tratta, da un lato di ottimizzare l'organizzazione e la coordinazione dei servizi formali e informali deputati alla tutela della salute mentale; dall'altro di definire strategie innovative che abbiano le caratteristiche di una sorta di «patto per la salute mentale» stipulato tra molteplici attori (sanitari e sociali, pubblici e privati, enti locali, forme della cittadinanza attiva, risorse del territorio), e volto alla valorizzazione delle risorse umane, materiali, territoriali.

MODELLI ORGANIZZATIVI

Il modello organizzativo dipartimentale, previsto nel precedente progetto obiettivo per i servizi di salute mentale dell'età adulta, è da ritenere il modello più idoneo a garantire l'unitarietà degli interventi e la continuità terapeutica, come del resto indicato dal piano sanitario nazionale.

In questo progetto obiettivo si vuole sottolineare la necessità di un modello organizzativo anche per i servizi per l'età evolutiva, onde meglio realizzare l'integrazione e l'interazione con i servizi per l'età adulta e definire comuni politiche e strategie per la tutela della salute mentale in tutte le fasi del ciclo vitale.

Tuttavia, stante l'attuale complessità ed eterogeneità dei modelli organizzativi ed operativi che caratterizzano il settore dell'età evolutiva, rispetto ai quali è necessario acquisire un quadro conoscitivo più approfondito, si ritiene opportuno dedicare alla materia una sezione a parte per individuare i problemi specifici, le risorse necessarie e le possibili soluzioni organizzative, attivando, in collaborazione con le regioni e le province autonome, idonei processi conoscitivi e di sperimentazione, che possano consentire, alla fine del triennio, un più compiuto atto di indirizzo.

IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM)

Nel presente contesto, pertanto, ci si riferisce a DSM dei servizi di salute mentale per gli adulti, anche se è evidente che la maggior parte delle indicazioni relative agli aspetti organizzativi, ai compiti, alle funzioni, alla formazione, ecc., sono da considerare validi anche per le soluzioni organizzative dei servizi per l'età evolutiva.

Indicazioni generali.

Ogni azienda sanitaria istituisce il Dipartimento di salute mentale (DSM), ispirandosi, secondo gli indirizzi delle regioni e province autonome, a modello organizzativo della struttura operativa o al modello tecnico funzionale, garantendo in ogni caso:

l'individuazione delle specifiche risorse, in particolare di organico, dedicate alle attività per la tutela della salute mentale, esercitate dalle unità operative territoriali e ospedaliere del Dipartimento;

omogeneità di programmazione del loro utilizzo, in collaborazione con le strutture operative dell'azienda USL e dell'azienda ospedaliera;

unitarietà del controllo della gestione economica, con particolare riferimento alle risorse di personale, tramite una direzione unica del DSM.

Le regioni e le province auutonome provvedono ad emanare direttive per l'istituzione e il funzionamento del DSM, all'interno delle quali sono individuati organi, figure professionali, funzioni e modalità di gestione dello stesso. Sulla base di tali direttive le aziende emanano un apposito regolamento.

Le regioni e le province autonome destinano, per le attività complessive del Dipartimento di salute mentale, in base alla propria realtà territoriale, quote adeguate del fondo sanitario regionale.

Le regioni e le province autonome destinano, inoltre, ai Dipartimenti di salute mentale quote di finanziamento per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali e semiresidenziali. Dette quote possono derivare da programmi finanziati ex art. 20 della legge n. 67/1988, dall'alienazione dei beni relativi agli ex ospedali psichiatrici (art. 32 della legge n. 724/1994), da altre disposizioni normative, da fondi propri.

L'attribuzione di risorse ai singoli DSM deve tener conto di specifiche esigenze documentate, ad esempio concentrazione di utenti gravi in particolari aree metropolitane, responsabilità del trattamento di soggetti extracomunitari, notevole dispersione territoriale, difficoltà di trasporti.

Il budget del DSM viene negoziato annualmente dal direttore del DSM con la direzione generale dell'azienda sanitaria, in funzione degli obiettivi prefissati, previa valutazione dei risultati raggiunti.

Il DSM, in relazione alla densità della popolazione o alla estensione territoriale, può essere articolato in più moduli tipo, «sottounità» del DSM che comprendono le componenti organizzative relative a corrispondente ambito territoriale. Ciascun modulo ha una direzione unica, sempre a garanzia dell'unitarietà e continuità degli interventi; esso serve un ambito territoriale, tendenzialmente coincidente con uno o più distretti e con un bacino d'utenza in ogni caso non superiore a 150.000 abitanti.

I moduli tipo del DSM sono anche centri di costo, per un corretto monitoraggio della spesa.

Organizzazione e compiti del Dipartimento di salute mentale

Con riferimento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, che qui si intendono richiamati per le parti che riguardano l'assistenza psichiatrica, si descrivono qui di seguito gli aspetti organizzativi fondamentali, i compiti e le funzioni principali del Dipartimento di salute mentale.

1. Funzioni generali della direzione del DSM.

Il direttore del DSM è responsabile della gestione del budget dipartimentale e delle risorse ad esso assegnate. Promuove attività di prevenzione primaria, tramite ricerche ed interventi sulle culture ed i contesti a rischio. Assicura il coordinamento tra le articolazioni organizzative, anche al fine di garantire gli interventi di emergenza/urgenza 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno. Assicura, inoltre, la prevenzione e la verifica degli interventi preventivi, la presa in carico dei pazienti gravi, la continuità dell'assistenza, la promozione delle attività di MCQ, la realizzazione del sistema informativo ed in genere l'applicazione di questo progetto obiettivo, nei limiti delle risorse destinate dall'azienda.

Il direttore del DSM adotta un documento in cui sono esplicitati:

la missione, gli obiettivi generali e prioritari del DSM e le attività principali che il DSM si impegna a svolgere, in accordo con il presente progetto obiettivo, e con gli indirizzi programmatici delle regioni e le province autonome;

l'organigramma, con il quale e vengono individuate le linee di autorità e le responsabilità delle varie componenti organizzative e dei progetti specifici;

gli ambiti di attività per le varie figure professionali presenti nel DSM, in modo da assicurare la complementarietà e la sinergia dei rispettivi interventi, evitando, nel contempo, confusioni o conflitti di competenze.

Fatta salva la necessità di definire un piano annuale di attività, approva anche, in accordo con la direzione generale dell'azienda di appartenenza, il piano strategico, ossia un documento che specifica le linee di sviluppo del servizio (quello che il servizio si propone di essere e di fare) a medio termine, cioè a tre-cinque anni.

Per altri aspetti importanti della regolamentazione del DSM, vedere la sezione su procedure e linee guida.

2. *Standard e gestione del personale.*

Come previsto nel Progetto obiettivo 1994-1996, il DSM ha tendenzialmente un organico di almeno un operatore ogni 1500 abitanti. In tale rapporto sono compresi medici psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti occupazionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale, sociologi, assistenti sociali educatori, ausiliari od operatori tecnici di assistenza, personale amministrativo.

Il direttore del DSM, in accordo con la direzione generale dell'azienda sanitaria, definisce ed esplicita le politiche di gestione delle risorse umane.

In particolare, tenendo presenti gli standard suddetti e le disposizioni regionali in materia:

definisce il fabbisogno di personale in termini di equivalenti di tempo pieno per professionalità e posizione funzionale;

valuta il turnover e, se è elevato, propone interventi per diminuirlo;

verifica periodicamente l'adeguatezza dello standard di personale in rapporto alla tipologia e al volume delle attività svolte.

3. *Nucleo di valutazione - Miglioramento continuo di qualità (MCQ).*

Ogni DSM attiva un nucleo di valutazione e miglioramento di qualità che collabora con gli uffici centrali per la valutazione e il miglioramento di qualità e per le relazioni con il pubblico dell'azienda e agisce di supporto alle attività dirette a migliorare la qualità professionale, la qualità percepita e quella manageriale. Il nucleo è, pertanto, impegnato nella valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività condotte dal DSM.

Ogni anno, ciascun DSM dovrebbe essere impegnato in almeno un progetto di MCQ relativo alla qualità manageriale, alla qualità professionale e alla qualità percepita.

Nel DSM, nel corso del triennio, dovrebbero essere effettuati almeno i seguenti progetti di MCQ:

un progetto che valuti la soddisfazione degli utenti, dei familiari e della popolazione entro la quale opera il DSM;

un progetto per migliorare la qualità della documentazione clinico-sociale degli utenti;

un progetto per migliorare la continuità dell'assistenza;

un progetto per la razionalizzazione dell'uso degli psicofarmaci;

un progetto sulla valutazione e sul miglioramento della soddisfazione degli operatori;

un progetto per migliorare la collaborazione con i familiari;

un progetto per la riduzione delle recidive.

Nell'ambito delle attività di valutazione, vengono anche effettuati studi di follow up su particolari categorie di utenti, e vengono identificati eventi sentinella (quali, ad esempio, i suicidi dei pazienti in carico, atti di aggressività, reati commessi, perdita di vista di pazienti gravi), sui quali attivare inchieste confidenziali.

4. *Sistema informativo.*

Presso la direzione del dipartimento è collocato il sistema informativo dipartimentale, il quale raccoglie, elabora ed archivia i dati di struttura, processo ed esito, con gli obiettivi di:

consentire di valutare e di ridefinire le politiche e gli obiettivi del dipartimento;

rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovra-ordinati;

integrare le informazioni prodotte dalle singole componenti organizzative del DSM, in modo ad esempio che sia possibile avere un quadro unico della prevalenza e dell'incidenza degli utenti in carico, senza duplicazioni;

fornire dati sulle prestazioni effettuate, adottando una classificazione e un glossario standardizzati;

conoscere il numero dei persi di vista;

rilevare il numero e la proporzione di utenti provenienti da zone esterne al bacino di utenza e conoscere il numero degli utenti del proprio territorio che facciano ricorso a servizi esterni, differenziando tra gli utenti inviati e non inviati dal servizio;

rilevare il ricorso a strutture di ricovero private degli abitanti del proprio bacino di utenza e i costi relativi, distinguendo tra i pazienti inviati e non inviati dal servizio stesso;

rilevare il numero di interventi riabilitativi individualizzati e gli inserimenti lavorativi in ambiente protetto e non protetto;

analizzare i dati relativi ai residenti nel territorio di competenza ricoverati con diagnosi psichiatrica nei reparti ospedalieri diversi dallo SPDC;

ricavare indicatori che permettano di valutare il carico di lavoro del personale e l'entità dell'assistenza fornita in rapporto alla popolazione del bacino di utenza, di confrontare le attività ambulatoriale, domiciliare, residenziale e di ricovero (distinguendo tra ricoveri volontari e TSO);

diffondere i dati e gli indicatori da essi derivati a tutti gli interessati;

analizzare i dati sul turnover e l'assenteismo del personale forniti dall'azienda.

Il Ministro della sanità emanerà linee guida per la sperimentazione di un sistema di indicatori, omogeneo sul territorio nazionale.

5. *Procedure e linee guida.*

Nei 24 mesi dall'entrata in vigore del progetto obiettivo, i DSM adotteranno, attivando idonei progetti di formazione, linee guida e procedure di consenso professionali per una buona pratica clinica, almeno per quanto riguarda i seguenti temi:

modalità di accoglimento e di valutazione della domanda dell'utente e/o della famiglia;

criteri per la presa in carico;

modalità di definizione e di verifica dei piani terapeutico-riabilitativi personalizzati degli utenti gravi;

modalità con cui garantire la continuità dell'assistenza (coordinamento tra SPDC e territorio, turni di lavoro del personale che assicurino il minor numero possibile di cambiamenti di curanti, nomina di un operatore di riferimento);

modalità per assicurare gli interventi di emergenza/urgenza 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno;

criteri di decisione e modalità di effettuazione dei TSO;

criteri, frequenza e modalità di effettuazione degli interventi domiciliari e negli altri ambienti di vita e di lavoro dei pazienti;

riconoscimento e trattamento degli effetti collaterali dei farmaci;

modalità di coinvolgimento e di sostegno alle famiglie;

reazioni del servizio alla segnalazione di disturbo grave in persona che rifiuta l'intervento;

reazioni del servizio a mancata presentazione agli appuntamenti o ad abbandono da parte di paziente grave;

coordinamento con i servizi di salute mentale per l'età evolutiva;

rapporti di collaborazione e consulenza con gli altri reparti ospedalieri, inclusa la tutela del paziente in carico, ricoverato per patologia somatica;

rapporti di collaborazione e consulenza con i servizi per l'alcoolismo e le tossicodipendenze;

rapporti con i medici di medicina generale e con i servizi del distretto socio-sanitario;

collaborazione con le associazioni di volontariato, di familiari e di utenti della zona;

coordinamento con i servizi sociali e utilizzo delle risorse non sanitarie del territorio da parte degli utenti; iniziative a favore dell'inserimento lavorativo degli utenti e rapporti con il privato sociale e imprenditoriale;

rapporti con le strutture psichiatriche private accreditate, all'interno di piani terapeutico-riabilitativi personalizzati;

collaborazione, nell'ottica del superamento di ogni istituzionalizzazione, con gli ospedali psichiatrici giudiziari e con le case di cura e custodia esistenti nel territorio;

modalità di facilitazione dei reclami, di loro classificazione e di risposta agli stessi.

Il Ministro della sanità emanerà apposite linee di indirizzo sulla metodologia e i criteri fondanti la stesura delle suddette linee guida e procedure di consenso professionali per una buona pratica clinica.

6. *Formazione e aggiornamento.*

Il direttore del DSM predispone un piano annuale di formazione e aggiornamento del personale del dipartimento stesso, con indicazione di un responsabile.

Tale piano deve soddisfare il bisogno formativo specifico delle varie figure professionali, e nello stesso tempo favorire la capacità di lavoro in équipe, in una prospettiva progettuale ampia, aperta al collettivo e al sociale.

Gli interventi formativi riguarderanno in particolare i seguenti temi:

problematiche relative all'accoglienza, alla valutazione della domanda e alla presa in carico;

aggiornamento sulle metodiche diagnostiche, sugli interventi farmacologici, psicoterapeutici, riabilitativi, familiari e sulle strategie di intervento integrato; va data priorità alle strategie terapeutico riabilitative la cui efficacia sia provata da evidenze scientifiche, secondo i principi della medicina basata su prove di efficacia (Evidence Based Medicine);

conoscenze di base sul riconoscimento dei disturbi psichici, sul loro trattamento e in particolare sul riconoscimento degli effetti collaterali dei farmaci, soprattutto per quegli operatori privi di formazione specifica;

abilità di comunicazione e di relazione interpersonale;

identificazione e attivazione di risorse comunitarie e territoriali;

acquisizione di competenze sulle metodologie e sulle pratiche dell'intervento di rete;

principi e pratica del MCQ (miglioramento continuo di qualità);

rilevazione corretta dei dati per il sistema informativo.

Ogni programma formativo, promosso o patrocinato dal DSM, dovrà avere obiettivi di apprendimento ben formulati. Dovrà essere valutato il raggiungimento di tali obiettivi sia al termine del programma, sia successivamente, accertando le applicazioni di quanto appreso nel lavoro quotidiano.

7. *Carta dei servizi.*

La direzione del dipartimento provvede alla stesura e relativa diffusione della parte riguardante i servizi di salute mentale della carta dei servizi dell'azienda di appartenenza. La carta dei servizi comprende come minimo:

la descrizione delle strutture presenti, con modalità di accesso e orari;

la descrizione delle priorità del DSM e delle principali attività svolte;

l'indicazione dei responsabili;

le modalità di segnalazione dei reclami e l'impegno a dare loro risposta;

l'indicazione dei tempi di attesa prevedibili;

i costi per gli utenti;

l'impegno dei DSM a stabilire rapporti di collaborazione con le associazioni dei familiari, degli utenti e di volontariato.

Componenti organizzative del DSM.

Come già indicato nel precedente Progetto obiettivo, i servizi essenziali costitutivi del DSM (e di ciascun modulo tipo, ove presente) sono il Centro di salute mentale (CSM), il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC), il Day hospital, il centro diurno, la residenza terapeutico-riabilitativa e socioriabilitativa.

Il Centro di salute mentale.

Il CSM è la sede organizzativa dell'équipe degli operatori e la sede del coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, nel territorio di competenza, tramite anche l'integrazione funzionale con le attività dei distretti.

In particolare il CSM svolge:

attività di accoglienza, analisi della domanda e attività diagnostica;

definizione e attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi personalizzati, con le modalità proprie dell'approccio integrato, tramite interventi ambulatoriali, domiciliari, di «rete», ed eventualmente anche residenziali, nella strategia della continuità terapeutica;

attività di raccordo con i medici di medicina generale, per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici ed attività formativa;

consulenza specialistica ai servizi «di confine» (alcolismo, tossicodipendenze ecc.), alle strutture residenziali per anziani e per disabili;

attività di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private, alfine di assicurare la continuità terapeutica;

valutazione ai fini del miglioramento continuo di qualità delle pratiche e delle procedure adottate.

Esso è attivo, per interventi ambulatoriali e/o domiciliari, almeno 12 ore al giorno, per sei giorni alla settimana.

Servizio psichiatrico di diagnosi e cura.

Il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura è un servizio ospedaliero dove vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero esso, inoltre, esplica attività di consulenza agli altri servizi ospedalieri.

Esso è ubicato nel contesto di Aziende ospedaliere, o di presidi ospedalieri di Aziende U.S.L., o di policlinici universitari. È parte integrante del dipartimento di salute mentale, anche quando l'ospedale in cui è ubicato non sia amministrato dall'Azienda sanitaria di cui il DSM fa parte. In tal caso, i rapporti tra le due Aziende sanitarie sono regolati da convenzioni obbligatorie, secondo le indicazioni della regione. I rapporti con l'Azienda universitaria sono regolati in conformità ai protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni tra regioni, province autonome e università.

Come previsto dal Progetto obiettivo 1994-1996, il numero complessivo dei posti letto è individuato tendenzialmente nella misura di uno ogni 10.000 abitanti. Ciascun SPDC contiene un numero non superiore a 16 posti letto ed è dotato di adeguati spazi per le attività comuni.

Day hospital

Il D.H. costituisce un'area di assistenza semiresidenziale per prestazioni diagnostiche e terapeutico riabilitative a breve e medio termine. Può essere collocato all'interno dell'ospedale, con un collegamento funzionale e gestionale con il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Può essere, inoltre, collocato presso strutture esterne all'ospedale, collegate con il CSM, dotate di adeguati spazi, delle attrezzature e del personale necessario è aperto almeno otto ore a giorno per 6 giorni alla settimana.

Ha la funzione di:

permettere l'effettuazione coordinata di accertamenti diagnostici vari e complessi;

effettuare trattamenti farmacologici;

ridurre il ricorso al ricovero vero e proprio o limitarne la durata.

L'utente vi accede in base a programmi concordati tra gli operatori del DSM.

Le regioni, province autonome, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, definiscono la collocazione ed il numero dei posti letto in D.H., tenendo presente che un posto letto in D.H. è equivalente ad un posto letto in SPDC, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, art. 2, commi 1 e 2.

Il Centro diurno (C.D.).

Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, collocata nel contesto territoriale. È aperto almeno otto ore al giorno per sei giorni a settimana. È dotato di una propria équipe, eventualmente integrata da operatori di cooperative sociali e organizzazioni di volontariato. Dispone di locali idonei adeguatamente attrezzati. Nell'ambito di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, consente di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell'inserimento lavorativo.

Il Centro diurno può essere gestito dal DSM o dal privato sociale e imprenditoriale. In tal caso, fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal presente p.o., i rapporti con il DSM sono regolati da apposite convenzioni, che garantiscano la continuità della presa in carico.

Strutture residenziali.

Si definisce struttura residenziale una struttura extra-ospedaliera in cui si svolge una parte del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, come chiaramente indicato nel precedente Progetto obiettivo, con lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all'interno di specifiche attività riabilitative. La struttura residenziale, pertanto, non va intesa come soluzione abitativa.

Le strutture residenziali dovranno soddisfare i requisiti minimi strutturali e organizzativi, indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Saranno, quindi, differenziate in base all'intensità di assistenza sanitaria (24 ore, 12 ore, fasce orarie) e non avranno più di 20 posti.

Al fine di prevenire ogni forma di isolamento delle persone che vi sono ospitate e di favorire lo scambio sociale, le SR vanno collocate in località urbanizzate e facilmente accessibili. Opportuno, anche, prevedere la presenza di adeguati spazi verdi esterni.

Le SR possono essere realizzate e gestite dal DSM o dal privato sociale e imprenditoriale. In tal caso, fatti salvi i requisiti e gli standard previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal presente P.O., i rapporti con il DSM sono regolati da appositi accordi ove siano definiti i tetti di attività e le modalità di controllo degli ingressi e delle dimissioni.

L'accesso e la dimissione dei pazienti avvengono in conformità ad un programma personalizzato concordato, e periodicamente verificato, fra operatori del DSM, operatori della struttura residenziale, pazienti ed eventuali persone di riferimento.

Si conferma lo standard tendenziale di un posto letto ogni 10.000 abitanti, di cui al precedente progetto obiettivo. Tuttavia, per le necessità residenziali dei degenti di pertinenza psichiatrica, dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, le regioni, province autonome possono stabilire una quota aggiuntiva di un secondo posto letto ogni 10.000 abitanti.

Le regioni, province autonome riesaminano l'offerta complessiva di posti residenziali, pubblici e privati convenzionati, anche in considerazione del fatto che la disponibilità in alcune regioni è superiore allo standard. Ai fini dell'accreditamento, valutano la corrispondenza delle strutture residenziali esistenti ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e ad eventuali ulteriori requisiti regionali.

RUOLO DEGLI ENTI LOCALI

Gli enti locali, in relazione alle proprie competenze in tema di interventi e servizi sociali, collaborano con proprie specifiche risorse alla realizzazione del presente progetto obiettivo, destinando, allo scopo, quote adeguate dei propri bilanci.

In particolare:

i comuni ed i loro organismi di rappresentanza;

garantiscono il più ampio sviluppo degli interventi di prevenzione primaria;

partecipano alla programmazione locale e regionale, ed alla verifica dei risultati conseguiti dalle Aziende sanitarie nel campo della tutela della salute mentale;

assicurano la fruizione dei servizi sociali rivolti alla generalità dei cittadini;

garantiscono il diritto alla casa anche destinando quote di alloggi di edilizia popolare;

destinano strutture per assicurare i servizi.

Le regioni, province autonome e i comuni garantiscono la partecipazione degli utenti dei DSM alle attività di formazione finalizzate all'inserimento lavorativo, programmate nel proprio ambito territoriale, anche con specifici interventi mirati.

Le regioni, province auutonome definiscono criteri, modalità e strumenti certi per la formalizzazione dei rapporti fra Aziende sanitarie ed enti locali.

RUOLO DELLE UNIVERSITÀ

Nell'ambito della programmazione regionale, tramite appositi accordi (ai sensi dell'art. 6 comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni), vengono individuate le modalità per l'affidamento di almeno un modulo-tipo del DSM alle Cliniche psichiatriche universitarie, agli Istituti universitari di psichiatria e alle sezioni di psichiatria dei dipartimenti universitari, in relazione alle specifiche funzioni assistenziali svolte complementarmente a funzioni di formazione e di ricerca.

Vengono disciplinate, inoltre, nel rispetto dell'autonomia universitaria, intese finalizzate all'utilizzo delle competenze e delle strutture del DSM nella formazione universitaria (facoltà di medicina, scuole di specializzazione, diplomi universitari, ecc.).

AREA ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE E DI RIABILITAZIONE DELL'ETÀ EVOLUTIVA

PREMESSA.

L'esperienza organizzativa dei servizi di salute mentale per la popolazione adulta, suggerisce che anche le attività di salute mentale dedicate all'età evolutiva (del bambino e dell'adolescente), possano essere realizzate all'interno di un modello dipartimentale, sia di tipo strutturale che tecnico-funzionale, a direzione unica che assicuri l'unitarietà degli interventi, la continuità terapeutica e il collegamento funzionale fra tutti i servizi coinvolti nella tutela della salute mentale, anche laddove collocati in differenti strutture operative.

L'individuazione di un modello organizzativo ottimale, tuttavia, non può prescindere da una più specifica definizione degli ambiti operativi di tale settore, rispetto alla tipologia dei bisogni assistenziali, e da un confronto fra le diverse formule organizzative adottate nel tempo nelle varie regioni, province autonome.

Per fornire un quadro operativo di riferimento per i Servizi di salute mentale dell'età evolutiva, è necessario tenere presenti i seguenti punti:

a) fare riferimento ai valori demografici ed alle caratteristiche epidemiologiche della fascia di età 0-18 anni (e delle diverse sottofasce d'età);

b) considerare che la neuropsichiatria dell'età evolutiva integra, con numerosi vantaggi, tre competenze di base: psicopatologia dello sviluppo, neuropsicologia dello sviluppo e neurologia dello sviluppo;

c) considerare gli altissimi indici di comorbidità che esistono (anché in diverse e successive fasce d'età) tra i diversi disturbi seguiti dalla neuropsichiatria dell'età evolutiva, anche e soprattutto fra le tre aree di competenza indicate;

d) valutare con attenzione l'esigenza di mettere assieme, in unità funzionali integrate, diverse professionalità, tenendo presente che il lavoro nel campo della salute mentale in età evolutiva implica una specializzazione specifica per questa fascia d'età: neuropsichiatri dell'età evolutiva, psicologi clinici dell'età evolutiva, terapisti dell'età evolutiva (neuropsicomotricisti, fisioterapisti e logopedisti), assistenti sociali ed educatori specializzati su specifiche emergenze;

e) ponderare le esigenze di piante organiche che rispettino la reale composizione epidemiologica delle diverse patologie, ben distribuite per fasce d'età, e con le molteplici funzioni della psichiatria clinica, della riabilitazione e della psicoterapia.

Alcuni dati sul carico assistenziale.

Il primo punto da considerare è che i servizi di salute mentale dell'età evolutiva seguono già una popolazione clinica imponente, che presenterà o non presenterà dei problemi in età adulta a seconda di quando, come e quanto sarà stata ben seguita. Un solo dato indicativo: i minori portatori di handicap presentano disabilità permanenti che tendono a prolungarsi nel corso della vita, determinando una condizione di non autonomia che oscilla, in rapporto all'appropriatezza o meno degli interventi, tra il 25 e il 50% dei casi. È questa una popolazione ad alto rischio di disturbo psichiatrico secondario, che ha da sempre rappresentato una fonte importante per l'istituzionalizzazione e per la manicomializzazione.

I dati più consolidati sulle patologie seguite sono:

1) circa 2 soggetti su 100 presentano handicap o patologie croniche per cui sono prevedibili interventi terapeutici superiori agli 8 anni;

2) circa 6 soggetti su 100 presentano disturbi neuro-psicologici/psicopatologici con diverse occorrenze di comorbilità (nella stessa fascia d'età o in fasce d'età successive; sullo stesso asse problematico o su assi problematici diversi); questi soggetti tendono a richiedere interventi meno intensivi ma diluiti in un periodo che oscilla tra i due ed i cinque anni;

3) circa 4 soggetti su 100 contattano i servizi in età evolutiva in maniera sporadica oppure non li contattano; interventi di prevenzione dovrebbero essere massimamente rivolti su questa fascia di popolazione (che presenta le patologie NPI, con classici cluster di sintomi e di comportamenti pseudo protettivi).

Riportando i tre gruppi su una popolazione di 10.000 soggetti in età 0-18 anni, avremmo rispettivamente 200, 600, 400 soggetti da seguire con diversi tipi di intensità di interventi.

Caratteristiche logistico-organizzative.

Un altro punto da considerare è la complessità della collocazione logistico-organizzativa degli interventi e dei servizi:

collocazione territoriale sia a livello distrettuale sia a livello sovradistrettuale; nel 70% delle situazioni si tratta di ambulatori specialistici e di consultori che vengono frequentati dagli utenti in piccola parte per periodi brevi/lunghi (inferiori ai 18-24 mesi) ed in grandissima parte per periodi con cicli terapeutici-riabilitativi protratti (da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni); in circa il 30% delle situazioni i servizi per quest'ultimo tipo di utenza si sono organizzati con un modulo più economico ed efficiente tipo centro diurno/ospedale diurno. Pur nella differenza dei servizi sono stati realizzati collegamenti necessari ed indispensabili con i consultori materno-infantili, con le istituzioni educative e scolastiche (dai nidi alle scuole medie superiori), con i servizi sociali e i tribunali per i minorenni;

collocazione ospedaliera con degenza piena presso divisioni di neuropsichiatria infantile (o per i piccoli centri all'interno delle divisioni di pediatria, con una specializzazione da perfezionare);

collocazione per fasce d'età: quasi tutti i servizi di salute mentale e di riabilitazione dell'età evolutiva si pongono l'obiettivo di approfondire la specializzazione degli interventi per fascia d'età, oltre che per patologia (in genere per le fasce 0-6, 6-12, 12-18; in alcuni servizi con interventi più differenziati ancora).

Interventi da compiere.

Per attuare un intervento efficace nel campo della tutela della salute mentale in età evolutiva è necessaria un'azione convergente sul piano sanitario e su quello sociale, che tenga conto delle peculiarità e specificità dei bisogni in questa fase della vita.

In questa ottica, è centrale:

a) considerare la necessità di un intervento globale che comprenda la prevenzione e l'educazione alla salute, e che si sviluppi in stretta interazione con gli interventi socio-assistenziali, di competenza degli enti locali;

b) considerare la stretta interdipendenza tra sviluppo e contesto relazionale, che richiedono un intervento allargato alla famiglia e all'ambiente educativo-scolastico;

c) tener conto della reciproca interazione delle varie aree di sviluppo (motoria, cognitiva, psico-affettiva e relazionale), con la necessità conseguente di attuare interventi multidisciplinari;

d) porre attenta e specifica attenzione alle diverse fasce di età: prima e seconda infanzia, latenza e preadolescenza, prima e seconda adolescenza.

Gli obiettivi generali possono riassumersi nei seguenti:

a) svolgere una effettiva azione di prevenzione mediante l'individuazione dei fattori di rischio e la valorizzazione dei fattori di protezione per la salute mentale dei soggetti in età evolutiva;

b) ridurre la prevalenza e la gravità clinica delle situazioni psicopatologiche.

Obiettivi più specifici sono:

a) costruire una cornice organizzativa con una proporzionalità di investimenti per i Servizi per la salute mentale e la riabilitazione dell'età evolutiva, favorendo la massima integrazione degli interventi attualmente frammentati, e il collegamento delle diverse politiche fra i diversi dicasteri referenti (Sanità, Pubblica Istruzione, Grazia e Giustizia, Affari sociali);

b) razionalizzare secondo una coerente sequenza i diversi interventi, con una integrazione tra i diversi momenti della prevenzione, della diagnosi, della presa in carico, della terapia e dell'integrazione sociale;

c) realizzare progetti che superino l'istituzionalizzazione in età evolutiva e che impediscano la tendenza a «manicomializzare» silenziosamente i casi gravi e cronicizzati;

d) dare adeguato peso agli investimenti necessari per lo svolgimento di tutte le attività, con centri di spesa autonomi e con un monitoraggio della qualità degli interventi;

e) implementare il coordinamento funzionale con tutti gli altri servizi che operano per la tutela della salute mentale per attivare programmi comuni, con particolare riguardo ai servizi psichiatrici per soggetti adulti, ai fini della presa in carico di pazienti in fascia di età «di confine»;

f) promuovere un'attiva collaborazione con le università (istituti di neuropsichiatria infantile, facoltà di psicologia, scuole di servizio sociale ecc.) sia per specifiche funzioni assistenziali, sia per l'impostazione della ricerca clinica, sia per l'area della formazione e dell'aggiornamento.

Da quanto sopra esposto consegue che l'area per la salute mentale e la riabilitazione in età evolutiva dovrebbe comprendere una rete integrata di servizi, articolata nel modo seguente:

1) servizi ambulatoriali territoriali con funzioni preventive, diagnostiche e terapeutico-riabilitative, rivolte a bambini e adolescenti con disturbi di natura neuropsicologica/psicopatologica. Detti servizi costituiscono la sede organizzativa della équipe multidisciplinare ed il riferimento per la definizione e la valutazione dei piani terapeutico-riabilitativi personalizzati, rivolti al bambino ed all'adolescente ed allargati al contesto di vita. Assicurano il collegamento con altre strutture sanitarie (consultori familiari, pediatria di comunità, medicina generale, servizi di ostetricia e di neonatologia, reparti

ospedalieri, centri di salute mentale per adulti) e con quelle educative, scolastiche e giudiziarie; partecipano all'attuazione della legge n. 104/1992 per i soggetti in età evolutiva; forniscono consulenza specialistica ai servizi integrativi o sostitutivi della famiglia;

2) polo day-hospital e polo ospedaliero di neuropsichiatria Infantile;

3) comunità diurne e residenziali per adolescenti, il cui contesto psicologico ed educativo garantisca trattamenti prolungati.

Il problema di articolare gli interventi sull'adolescenza è cruciale. Gli adolescenti infatti hanno bisogno di un ventaglio molto ampio di interventi: dal consultorio per adolescenti al servizio di psicoterapia per adolescenti, al ricovero per i casi acuti, ai centri di accoglienza; scelte intempestive potrebbero aumentare il rischio di cronicizzazione, tenendo presente che il rapporto tra segnalazioni e presa in carico è di circa 10:1.

Una programmazione flessibile ed economica, che consenta di dare il massimo delle terapie necessarie in tempi utili (consentendo una valutazione costi-benefici ed impedendo il cronicizzarsi di interventi costosi e magari inadatti per la fascia d'età) e che fornisca risorse sufficienti per abbassare le età medie delle diagnosi e per attivare realmente progetti preventivi dimostrabili, dovrebbe:

1) impostare il lavoro diagnostico e terapeutico coinvolgendo attivamente la rete familiare, con spazi formalizzati, nelle strutture appena indicate;

2) impostare i poli ambulatoriali, con la massima agibilità organizzativa per facilitare una percentuale significativa di attività preventiva su popolazione sana e su popolazione a rischio;

3) investire in posti per le degenze diurne (ospedali diurni e centri diurni), per bloccare le degenze piene inutili, per favorire i cicli terapeutici intensivi (per la riabilitazione) e brevi (per le psicoterapie) per sollecitare il massimo delle integrazioni con le strutture parallele;

4) individuare i posti di degenza piena, con una previsione su scala provinciale-regionale di poli per fascia d'età, per controllare correttamente i turn over veramente utili e per consentire i collegamenti con altre realtà di assistenza comunitaria adeguata.

Conclusioni.

La sintetica ricognizione, che qui è stata presentata, della situazione attuale, operativa e professionale nell'area della salute mentale del bambino e dell'adolescente, fornisce indicazioni orientative che consentono di sviluppare nel territorio nazionale i servizi di salute mentale e di riabilitazione dell'età evolutiva.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo, sempre tenendo conto delle esigenze prospettate, si ritiene opportuno attivare una fase sperimentale in 3-4 realtà regionali, in cui vengano messi a confronto differenti modelli di organizzazione, tenendo conto delle diverse realtà locali, rispetto ai collegamenti con il Dipartimento per la salute mentale e il Dipartimento materno-infantile.

Tale sperimentazione deve essere concordata, definita e gestita in seno alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, province autonome.

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: VALUTAZIONI, VERIFICHE, RICERCA

L'attuazione del presente progetto obiettivo deve essere accompagnata da azioni di verifica in ordine alla validità degli indirizzi programmatici forniti, attraverso la valutazione dei risultati raggiunti, in rapporto alle risorse umane e finanziarie messe in campo. Devono, inoltre, essere messe a punto mirate attività di sperimentazione e di ricerca.

Per tale scopo il Ministero della sanità, le regioni e province autonome, anche in concorso tra loro, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, delle università e di altri enti di ricerca, promuovono almeno le seguenti attività:

studio delle esperienze esistenti sull'assetto dei servizi di salute mentale dell'età evolutiva, e sperimentazione dei modelli organizzativi più idonei a garantire gli interventi assistenziali più efficaci ed il raccordo funzionale con i servizi di salute mentale per l'età adulta;

il monitoraggio della spesa tramite l'istituzione di centri di costo;

studio dei sistemi di finanziamento dei servizi di salute mentale;

verifiche sui requisiti per l'accreditamento;

definizione di indicatori demografici e socioeconomici da utilizzare come possibili fattori di correzione degli standard strutturali;

verifiche sulle dotazioni organiche e sulle tipologie delle varie figure professionali, in ordine a fabbisogno e alle necessità formative;

definizione di percorsi di trattamento per patologia e di standard minimi sotto i quali ogni attività risulta inefficace;

diffusione della cultura della valutazione;

ricerca epidemiologica e clinica. Effettuazione di indagini su campioni rappresentativi della popolazione sulla prevalenza dei disturbi psichiatrici e sui fattori di rischio noti. Attenzione specifica deve essere anche dedicata alla ricerca finalizzata a sperimentare interventi di prevenzione primaria;

definizione di protocolli e modalità di collaborazione fra operatori del dipartimento di salute mentale e operatori dell'amministrazione penitenziaria nel trattamento dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e in altre strutture psichiatriche penitenziarie, tramite un apposito accordo fra il Ministero della sanità, il Ministero della giustizia, le regioni, province autonome e i comuni;

coinvolgimento delle associazioni scientifiche dei medici di medicina generale nella messa a punto di protocolli di collaborazione con gli operatori di salute mentale per la presa in carico e il trattamento di pazienti psichiatrici.

APPENDICE 1

PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000
(CAPITOLO DEDICATO ALLA SALUTE MENTALE)

Salute mentale.

La complessa problematica della tutela della salute mentale richiede l'elaborazione di uno specifico progetto obiettivo al quale è demandata la definizione di dettaglio degli obiettivi e delle linee di intervento. Di seguito sono richiamati solo alcuni aspetti di carattere generale.

Gli obiettivi.

Per il triennio di validità del Piano sanitario nazionale sono indicati i seguenti obiettivi prioritari:

migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociale dei soggetti con malattie mentali;

ridurre l'incidenza dei suicidi nella popolazione a rischio per problemi di salute mentale.

Le azioni.

Gli interventi da compiere prioritariamente nel triennio di validità del Piano sono:

completamento su tutto il territorio nazionale del modello organizzativo dipartimentale;

stretta integrazione delle strutture operative coinvolte in modo tale che la presa in carico del paziente sia chiaramente evidenziata nella sua globalità, anche per gli aspetti riguardanti le risorse impiegate;

riconversione delle risorse recuperate dalla chiusura dei manicomi, destinandole alla realizzazione di condizioni abitative adeguate (residenziali e diurne) e alle attività dei dipartimenti di salute mentale;

riqualificazione e formazione del personale sanitario, in particolare di quello già operante negli ex ospedali psichiatrici;

realizzazione di interventi per la tutela della salute mentale in età evolutiva;

adozione di programmi di aiuto alle famiglie con malati mentali, per sostenere i gravi carichi assistenziali che esse affrontano quotidianamente.

APPENDICE 2

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI PER LE STRUTTURE DEL DSM
(dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997)

CENTRO DI SALUTE MENTALE

Espleta le funzioni indicate per il CSM dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

Requisiti minimi strutturali e tecnologici.

Numero locali e spazi in relazione alla popolazione servita. Ciascun Centro di salute mentale dispone almeno di:

locale per accoglienza utenti, segreteria informazioni;

locale per attività diagnostiche e terapeutiche;

locale visita medica;

locale per riunioni;

spazio archivio.

Requisiti minimi organizzativi.

Presenza di personale medico ed infermieristico per tutto l'orario di apertura.

Presenza programmata delle altre figure professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, in relazione alla popolazione del territorio servito.

Apertura 12 ore al giorno per sei giorni la settimana, con accoglienza a domanda, organizzazione attività territoriale, intervento in condizioni di emergenza urgenza.

Collegamento con il Dipartimento di emergenza-urgenza.

Collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE CENTRO DIURNO PSICHIATRICO E DAY HOSPITAL PSICHIATRICO

Svolgono le funzioni: terapeutico-riabilitative, come indicate rispettivamente per il Centro diurno e per il DH psichiatrico dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

Requisiti minimi strutturali del centro diurno:

locali per attività prevalentemente di gruppo, in relazione alle attività specifiche previste nel Centro diurno, senza altre particolari connotazioni;

locale per colloqui/visite psichiatriche;

collocati in normale contesto residenziale urbano, per favorire i processi di socializzazione e l'utilizzo di spazi ed attività per il tempo libero esistenti nella comunità;

numero complessivo di locali e spazi in relazione alla popolazione servita;

Requisiti minimi organizzativi del centro diurno:

presenza di personale medico specialistico e di psicologici programmata o per fasce orarie;

apertura otto ore al giorno, per sei giorni la settimana;

collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994;

presenza di educatori professionali, personale infermieristico, istruttori in relazione alle attività previste.

Requisiti minimi strutturali del day hospital psichiatrico:

la tipologia dei day hospital deve essere adattata ed integrata in rapporto alle specifiche funzioni ed alle caratteristiche operative e strutturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994;

locali e spazi in relazione alla popolazione servita.

Requisiti organizzativi del day hospital psichiatrico:

apertura otto ore al giorno, per sei giorni la settimana;

di norma ubicato in presidi territoriali extraospedalieri (preferibilmente Centri di salute mentale o centri diurni), garantendo comunque il riconoscimento formale dei posti letto equivalenti, l'esecuzione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative specifiche, ed il personale necessario;

collegamento funzionale con una struttura di ricovero e con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994;

presenza di personale medico ed infermieristico;

presenza di psicologi ed educatori professionali programmata o per fasce orarie.

PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA

Esplica le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, come indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero; per fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di medio-lungo periodo comprese le funzioni riabilitative ospedaliere, con il riconoscimento dei posti letto equivalenti.

Requisiti minimi strutturali:

numero complessivo locali e spazi, in relazione alla popolazione servita;

numero massimo dei posti 20;

per strutture fino a 10 posti letto caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione interna che garantisca sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui e per le riunioni;

per strutture oltre i 10 posti letto, i requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 allegato A, limitatamente ai criteri 5, 7, 9 (punti *a)* e *b)*; punto *f)* in relazione alle dimensioni della struttura) e 10;

collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione.

Requisiti minimi organizzativi:

presenza di medici specialisti ed altre figure professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, programmata o per fasce orarie;

per strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti: presenza di personale di assistenza nelle 24 ore;

per strutture residenziali socio-riabilitative a più elevata intensità assistenziale: presenza di personale di assistenza nelle 12 ore diurne;

per strutture residenziali socio-riabilitative a minore intensità assistenziale: presenza di personale di assistenza per fasce orarie;

collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

Le dimissioni di ex degenti degli ospedali psichiatrici, dismessi ai sensi della legge n. 724/1994, art. 3, comma 5, con prevalenti bisogni di assistenza psichiatrica (in relazione ad una patologia in atto o al livello di istituzionalizzazione), sono effettuate nelle strutture residenziali psichiatriche; le dimissioni di ex degenti con prevalenti bisogni di assistenza socio-sanitaria derivanti dall'età elevata, da condizioni di non autosufficienza, di disabilità, sono effettuate in RSA.

APPENDICE 3

GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI

Articolazione organizzativa: equivale a modulo tipo.

Componente organizzativa: equivale a struttura assistenziale o a servizio facente parte del DSM e/o del modulo tipo. Il PO individua i seguenti tipi di componenti organizzative: centro di salute mentale, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, day hospital, centro diurno, struttura residenziale.

CD: Centro diurno.

CSM: Centro di salute mentale.

DH: Day hospital.

DSM: Dipartimento di salute mentale.

Linea guida professionale: procedura (vedi) relativa a comportamenti professionali che va vista come aiuto alle decisioni cliniche e non come qualcosa di vincolante e di eccessivamente limitante la libertà clinica. In altri termini, si riconosce che la variabilità delle condizioni cliniche e delle situazioni psicologiche e sociali degli utenti è tale che può essere lecito o addirittura doveroso scostarsi da quanto suggerito dalla linea guida; in questo caso però bisognerebbe specificare i motivi di tale scostamento.

Modulo tipo: sotto-unità organizzativa del DSM.

NPI: Neuropsichiatria infantile.

Obiettivo di apprendimento o educativo : ciò che i discenti devono sapere fare alla fine di un programma di formazione e che non erano in grado di fare prima.

ONLUS: Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Procedura: documento scritto che facilita l'uniformità di comportamento da parte di operatori diversi e rende più difficili variazioni di comportamento non giustificate e quindi serve a prevenire gli errori. Secondo i documenti ISO 9000, comprende il titolo e il codice, lo scopo, l'ambito di applicazione il responsabile della stesura, la firma di approvazione del responsabile dell'unità organizzativa dove dovrà essere applicata, le date della prima stesura e delle versioni successive, la precisazione delle modalità di archiviazione e di distribuzione. Il testo della procedura tratta ciò che dovrebbe essere fatto, chi lo deve fare (le responsabilità), quando e dove deve essere fatto, con quali materiali e strumenti e come monitorare (verificare) e documentare ciò che viene fatto. La esposizione deve essere chiara, comprensibile facilmente da parte di coloro che dovranno utilizzare la procedura. Le procedure vengono indicate anche con i termini regolamento, documento di servizio, protocollo. Per la differenza rispetto a linea guida, vedi quest'ultima.

Servizio o servizio di salute mentale: in questo documento viene usato genericamente per indicare una qualsiasi componente organizzativa del DSM.

SPDC: Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, reparto di psichiatria di un ospedale generale dove si effettuano trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

SR: Struttura residenziale.

TSO: Trattamento sanitario obbligatorio.

99A9917

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici che hanno dato luogo a fenomeni alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici in alcuni comuni della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nel periodo dal 12 al 13 novembre il territorio di alcuni comuni della provincia di Cagliari è stato interessato da un'eccezionale ondata di maltempo che ha determinato una serie di allagamenti, esondazioni, dissesti idrogeologici con conseguente perdita di vite umane, nonché danni alle infrastrutture ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura degli eventi e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1999, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dagli eventi alluvionati verificatisi nel periodo di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiate* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A9888

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 novembre 1999.

Revoca della somma di L. 1.247.153.585 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 101 di repertorio del 27 gennaio 1988 recante: «Attuazione primo comma dell'art. 7 della legge n. 470/1987». (Ordinanza n. 3018).

IL SOTTOSEGRETARIO
DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con i quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista la legge 19 novembre 1987, n. 470, art. 7, comma 1;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 101 di repertorio del 27 gennaio 1988 con il quale e stata impegnata a favore del Ministero del lavori pubblici la somma di lire 50 miliardi per interventi urgenti di sistemazione idraulica nei comuni dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mesi di luglio e agosto 1987;

Vista la nota n. 1150/98 del 7 maggio 1999 con la quale il Ministero del lavori pubblici ha trasmesso le schede di rendicontazione del finanziamento suddetto compilate dagli uffici decentrati competenti alla gestione delle somme rispettivamente assegnate, da cui risulta un importo disponibile di L. 1.247.153.585 a valere sulla assegnazione a favore del magistrato alle acque di Venezia;

Considerato che la somma di lire 50 miliardi risulta completamente erogata al Ministero dei lavori pubblici;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 1.247.153.585 impegnata a favore del Ministero dei lavori pubblici con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 101 di repertorio del 27 gennaio 1988, a valere sulla successiva assegnazione a favore del magistrato alle acque di Venezia.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal Ministero dei lavori pubblici al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità amministrativa n. 6 «protezione civile» di cui alla tabella n. 2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A9889

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 novembre 1999.

Riduzione del tasso di interesse sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in ammortamento con tassi superiori all'8 per cento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i mutui in ammortamento con tassi superiori all'8 per cento in ragione di anno concessi a valere delle risorse di cui all'art. 3, lettera *a), b)* ed *e),* della legge 13 maggio 1983, n. 197, delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* e *b),* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e delle risorse provenienti dal servizio dei conti correnti postali, la Cassa depositi e prestiti, ferma restando la vita residua di ciascun mutuo, opera la riduzione del relativo tasso di interesse all'8 per cento in ragione di anno. Per detti mutui i piani di ammortamento verranno ricalcolati sul debito residuo al 1° gennaio 2000 con le modalità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998.

2. Sono esclusi dalla riduzione di cui al comma precedente i mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, i contributi statali e regionali di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e precedenti norme sull'accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti, i mutui concessi ai sensi della legge n. 891 del 18 dicembre 1986, nonché i finanziamenti concessi dalla soppressa sezione autonoma per l'edilizia residenziale di cui al titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A9912

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 ottobre 1999.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina delle province di Bergamo, Mantova, Milano, Lodi, Pavia, Varese e della regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1992;

Visto l'art. 16, comma 1, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Lombardia, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina per le province di Bergamo, Mantova, Milano, Lodi, Pavia, Varese e per la regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Bergamo, Mantova, Milano, Lodi, Pavia e Varese e dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

2. Il territorio della regione Lombardia è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* MANGIACAVALLO

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 125

99A9893

DECRETO 7 ottobre 1999.

Dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica delle province di Como, Lecco, Mantova e Sondrio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto 2 maggio 1996, n. 358, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996;

Visto l'allegato *D*, capitolo I, lettera *E)*, punto *a)*, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1999;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Lombardia, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio indenne da leucosi bovina enzootica per le province di Como, Lecco, Mantova e Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Como, Lecco, Mantova e Sondrio e dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* MANGIACAVALLO

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 127

99A9894

DECRETO 7 ottobre 1999.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1992;

Visto l'art. 16, comma 1, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Piemonte, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina per la provincia di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della provincia di Cuneo è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* MANGIACAVALLO

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 128

99A9895

DECRETO 7 ottobre 1999.

Dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica delle province di Torino e Biella.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto 2 maggio 1996, n. 358, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996;

Visto l'allegato *D,* capitolo I, lettera *E),* punto *a)*, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1999;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Piemonte, con la quale si chiede il riconoscimento di territorio indenne da leucosi bovina enzootica per le province di Torino e Biella;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Torino e Biella è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* MANGIACAVALLO

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 126

99A9896

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riconoscimento di titoli di studio e professionali esteri, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera, inglese e tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino italiano sig. Marra Gerardo e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo belga «Agrègè de l'enseignement secondaire inferieur - anglais et allemand», conseguito dall'interessato il 26 giugno 1997, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di tre anni dall'Istituto di insegnamento superiore pedagogico - IESP - Comunità Francofona - Scuola superiore Paul - Henri Spaak - di Bruxelles, e che detto titolo consente l'insegnamento nelle scuole secondarie inferiori;

Considerato che il sig. Marra Gerardo ha insegnato negli anni scolastici 1997/1998 e 1998/1999 le lingue inglese e tedesco presso l'«Athenée Royal Madeleine Jacquemotte» di Ixelles;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 16 febbraio 1998 dal console d'Italia in Bruxelles che certifica il valore legale del titolo di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal Ministero degli affari esteri - circoscrizione di Charleroi, in data 20 giugno 1987;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 28 settembre 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Belgio dal sig. Marra Gerardo, nato a Etterbeek (Belgio) il 23 novembre 1971, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e tedesco.

Roma, 26 ottobre 1999

Il direttore generale: PARADISI

99A9927

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riconoscimento di titoli di studio esteri, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Novi Stefania e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la laurea in lingue e letterature straniere moderne è stata rilasciata dall'Università degli studi di Salerno il 13 luglio 1994;

Considerato che la sig.ra Novi Stefania risulta in possesso del «Befähigung zum lehramt an gymnasien mit den fächern deutsch und italienisch» conseguito presso lo Studienseminar I di Francoforte e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 28 aprile 1999 dal console d'Italia in Francoforte sul Meno che certifica il valore legale del titolo di abilitazione di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal diploma di laurea rilasciato dall'Università degli studi di Salerno;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 28 settembre 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Germania dalla sig.ra Novi Stefania nata a Benoni (Sud Africa) il 18 settembre 1970, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 26 ottobre 1999

Il direttore generale: PARADISI

99A9928

DECRETO 29 ottobre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL CAPO
DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 30 luglio 1999 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Anne Rosenvold

i titoli professionali conseguiti in Danimarca ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal sovrintendente scolastico di Bolzano, sostenute dall'interessata il 5 ottobre 1999;

Decreta:

Il titolo «Afgangsbevis For Fritidspaedagoger» conseguito in Danimarca dalla sig.ra Anne Rosenvold nata a Tønder (Danimarca) l'8 marzo 1959, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 29 ottobre 1999

Il capo del servizio: GIOMBOLINI

99A9815

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 ottobre 1999.

Assegnazione di ulteriori posti per diplomi universitari dell'area sanitaria, anno accademico 1999-2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed, in particolare, l'art. 6, secondo comma;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, concernenti il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed in particolare l'art. 6, terzo comma;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1997 di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati disciplinati i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 27 luglio 1999, con il quale è stata determinata per l'anno accademico 1999-2000 la programmazione del numero degli studenti da ammettere a ciascuna tipologia di corso di diploma universitario di area sanitaria, tenuto conto delle esigenze del Servizio sanitario nazionale e sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità regionali;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visti i propri decreti 28 luglio 1999 e 5 agosto 99, con i quali sono stati ripartiti tra le università i posti di cui alla predetta programmazione;

Viste le ulteriori richieste di posti avanzate da alcuni atenei per il diploma universitario per ortottista-assistente di oftalmologia;

Considerato che per la suddetta tipologia, rispetto ai posti previsti nel decreto interministeriale 27 luglio 1999 di programmazione nazionale, possono essere ancora ripartiti due soli posti e che, pertanto non possono essere tenute in considerazione le richieste volte ad attivare un nuovo corso di diploma;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare i suddetti provvedimenti in data 28 luglio 1999 e 5 agosto 1999 con un'ulteriore assegnazione di posti disponibili per le immatricolazioni al citato corso di diploma universitario di area sanitaria;

Decreta:

Per l'anno accademico 1999-2000 ai posti assegnati con decreto ministeriale 28 luglio 1999 all'Università «La Sapienza» di Roma per il diploma universitario di ortottista-assistente in oftalmologia vengono aggiunti due posti.

Roma, 25 ottobre 1999

Il Ministro: ZECCHINO

99A9929

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 1999.

Criteri per il trasferimento delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica alla quinta categoria della pesca professionale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 1986, concernente il rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 1987, recante criteri per il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1989, concernente la sospensione, per un anno, del rilascio delle licenze di pesca per nuove navi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura di molluschi bivalvi e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995, relativo all'autorizzazione all'esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della citata legge n. 164/1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1999 e 21 aprile 1999, concernenti, rispettivamente, i consorzi gestione dei molluschi bivalvi Co.Ge.Vo. di Ancona e Co.Ge.Mo. di Pesaro;

Considerato che le imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi gestiscono la risorsa attraverso concrete iniziative di semina, salvaguardia, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di riposo biologico, determinazione dei quantitativi massimi catturabili nonché di definizione della qualità e taglia dei prodotti da raccogliere;

Considerato che l'attività di raccolta controllata, esercitata dalle suddette unità esclusivamente nelle acque del compartimento di iscrizione, non è assimilabile alla pesca, in quanto tutte le fasi dalla semina al prelievo sono gestite direttamente dal consorzio, bensì all'attività svolta in impianti di acquacoltura;

Sentiti il comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella riunione del 4 ottobre 1999 hanno espresso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. L'impresa di pesca avente unità autorizzata alla pesca dei molluschi bivalvi con l'attrezzo denominato draga idraulica ed aderente al locale consorzio di gestione regolarmente costituito e riconosciuto, può richiedere l'assegnazione dell'unità medesima alla quinta categoria. L'unità assegnata alla quinta categoria può esercitare la pesca dei molluschi bivalvi con le caratteristiche tecniche di fatto possedute alla data del 30 settembre 1999.

2. In deroga all'art. 10 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, è consentito il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con draga idraulica ad altra unità di caratteristiche superiori, appartenente al medesimo proprietario, in caso di adesione al locale consorzio di gestione molluschi bivalvi e di assegnazione di detta unità alla quinta categoria di pesca. Le caratteristiche tecniche sono autorizzate dal consorzio, sentito il comitato di coordinamento.

3. Per effetto delle disposizioni del presente decreto, resta invariato il numero complessivo delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi con draga idraulica nell'ambito di ciascun compartimento marittimo.

Art. 2.

1. Ai fini previsti dall'art. 1, comma 1, dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessati devono far pervenire, per l'anno 1999, entro il 10 dicembre, e per gli anni 2000 e 2001, entro il 30 giugno, la documentazione di cui al comma 2 per l'aggiornamento della licenza di pesca.

2. Per l'aggiornamento della licenza di pesca in attuazione del presente decreto il richiedente deve inoltrare apposita istanza in bollo, indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, corredata del certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca - parte V - e dell'estratto dei RR.NN.MM.GG., da cui risulti l'assegnazione dell'unità alla quinta categoria di pesca.

3. Il passaggio delle unità alla quinta categoria di pesca è consentita previa rinuncia agli altri attrezzi di pesca già autorizzati sulla licenza.

4. L'unità che al 1° gennaio 2002, resta iscritta alla quarta categoria può esercitare la pesca dei molluschi bivalvi esclusivamente con il peschereccio tipo con le caratteristiche tecniche di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 275

99A9914

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, secondo periodo;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996;

Ritenuta la propria competenza;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, secondo periodo, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore, non risultandovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Elettra» con sede in Savona, via Zunini, 2/1, registro imprese n. 6058, B.U.S.C. n. 662/178504;

società cooperativa edilizia «Riviera Loano» a r.l., con sede in Loano (Savona), via Del Monte n. 17, registro imprese n. 8460, B.U.S.C. n. 853/199387;

Società cooperativa edilizia «Spalturno casa - Società a responsabilità limitata», con sede in Savona, via Cavour n. 5/1, registro imprese n. 14254, B.U.S.C. n. 1019/251791.

Savona, 29 ottobre 1999

Il direttore reggente: SAVOIA

99A9891

DECRETO 8 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Allevatori di Isernia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Isernia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il parere favorevole allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Allevatori di Isernia», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Isernia, costituita per rogito del notaio Conti Michele in data 9 novembre 1974, repertorio n. 3967, registro società n. 359, tribunale di Isernia, B.U.S.C. n. 126-135519.

Isernia, 8 novembre 1999

Il dirigente: D'AMICO

99A9918

DECRETO 8 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Promozione attività culturali e sportive», in Ferrara.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Considerato il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di unificazione degli ex uffici provinciali del lavoro e degli ispettorati nelle direzioni provinciali del lavoro;

Valutata l'inattività permanente da diversi anni e la mancanza di attività patrimoniali della società cooperativa appresso indicata;

Considerato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto parere favorevole del comitato centrale espresso all'unanimità nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Promozione attività culturali e sportive», con sede in Ferrara, costituita con rogito notaio dott. Gian Luigi Maioli data 28 gennaio

1985, repertorio n. 11332, registro delle società n. 8801 del tribunale di Ferrara, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2.

Ferrara, 8 novembre 1999

Il direttore: DE ROGATIS

99A9919

DECRETO 9 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Caseificio sociale Denzano», in Marano sul Panaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata à sciolta per atto d'autorità, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Caseificio sociale Denzano», con sede in Marano sul Panaro (Modena), costituita per rogito notaio dott. Pier Antonio Sereni in data 12 ottobre 1972, iscritta al n. 6477 nel registro società presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, B.U.S.C. n. 1690/122047, sezione di appartenenza: agricola.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Modena, 9 novembre 1999

Il direttore: MASSI

99A9920

DECRETO 9 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «O.P. Service», in Castelfranco Emilia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto d'autorità, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «O.P. Service», con sede in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito notaio dott. Mauro Smeraldi in data 23 gennaio 1997, iscritta al n. 134395 nel registro società presso la C.C.I.A.A. di Modena, B.U.S.C. n. 2742/2772271, sezione di appartenenza: Produzione lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Modena, 9 novembre 1999

Il direttore: MASSI

99A9913

DECRETO 9 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori latte Del Baldo», in Caprino Veronese.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, con il quale si è disposto il decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, del 14 ottobre 1998;

Visto il parere espresso dal Ministero per le politiche agricole del 26 luglio 1999;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Produttori latte Del Baldo», con sede in Caprino Veronese, costituita per rogito notaio dott. Dario Innocenzi in data 27 novembre 1961, repertorio n. 5930, registro società n. 4649, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 478/71460.

Verona, 9 novembre 1999

Il dirigente: PISA

99A9892

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 ottobre 1999.

Attuazione ordinanza commissariale n. 148 del 16 luglio 1999 - Approvazione progetto «definitivo» dei lavori: «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi» - Affidamento attuazione dell'intervento all'Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 167).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999 con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Atteso che tra le opere previste nel sesto stralcio operativo - ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 - sono ricompresi i lavori «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi» per l'importo di L. 11.620.000.000 finanziati con i fondi di cui al programma comunitario Interreg II C «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che l'«Ente» con nota prot. n. 7168 del 19 luglio 1999 ha precisato che l'importo complessivo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento ammonta a L. 15.400.000.000;

Atteso che con nota commissariale n. 616/E.I. è stata garantita, all'«Ente», la copertura finanziaria per la quota residua di L. 3.780.000.000 a valere sui fondi commissariali;

Atteso che il contributo a favore del commissario governativo a valere sui fondi del sopracitato programma verrà accreditato nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «presidente della giunta regionale - emergenza idrica», con versamenti da effettuarsi in funzione dello stato di avanzamento dell'opera;

Atteso che con nota prot. 747/E.I. in data 20 agosto 1999, il commissario governativo ha chiesto al Ministero del tesoro che autorizzi l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

«presidente E.A.F. per interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi»;

Atteso che titolare della suddetta contabilità in corso di apertura sarà, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro-tempore* dell'«Ente»;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che l'«Ente» ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto «definitivo» dell'intervento denominato «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi» per un importo di L. 15.400.000.000, secondo il seguente quadro economico:

1. LAVORI:			
Comparto A:			
A.1.0. Importo lavori interconnessione	L.	8.376.362.745	
A.1.1. Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	200.000.000	
A.2.2. Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	50.000.000	
Comparto B:			
B.1.0. Importo lavori by-pass	L.	2.488.687.700	
B.1.1. Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	80.000.000	
B.2.2. Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	35.000.000	
Importo complessivo dei lavori *(Comparti A e B)*		11.230.050.445	*11.230.050.445*
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
Comparto A:			
C.1.0. Per espropriazioni e servitù	L.	94.077.860	
C.1.1. Per allacci ENEL, Telecom	»	2.000.000	
C.1.2. Per autorizzazioni, concessioni ANAS, provincia, etc.	»	5.000.000	
C.1.3. Per lavori al by-pass in località San Lorenzo	»	5.000.000	
Comparto B:			
D.1.0. Per espropriazioni	»	97.367.724	
D.1.1. Per allacci ENEL, Telecom	»	2.000.000	
Importo complessivo delle somme a disposizione *(Comparti A e B)*		205.445.584	*205.445.584*
3. IMPREVISTI ED INTERVENTI DI COMPLETAMENTO			*244.357.221*
4. SPESE GENERALI (10,722% di 1 + 2) incluso l'importo per il fondo incentivante di cui all'art. 47 della legge regionale n. 31/1998 pari a L. 154.000.000			*1.226.113.884*
5. I.V.A.			*2.494.032.866*
Totale complessivo . . .			15.400.000.000

Atteso che sul progetto «definitivo» dell'opera predetta si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 631 reso nell'adunanza del 27 ottobre 1999;

Vista la nota n. 17834 in data 28 ottobre 1999, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo una copia del progetto dell'opera di che trattasi, unitamente al citato voto favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale;

Atteso che all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario nel quadro dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C «Assetto del territorio e lotta contro la siccità» e nell'ambito dell'ordinanza n. 2409/95;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la gestione della contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato: il progetto «definitivo» dei lavori di «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi» dell'importo complessivo di L. 15.400.000.000 così ripartito:

Voce		Importo	Totale
1. LAVORI:			
Comparto A:			
A.1.0. Importo lavori interconnessione	L.	8.376.362.745	
A.1.1. Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	200.000.000	
A.2.2. Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	50.000.000	
Comparto B:			
B.1.0. Importo lavori by-pass	L.	2.488.687.700	
B.1.1. Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	80.000.000	
B.2.2. Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	35.000.000	
Importo complessivo dei lavori *(Comparti A e B)*		11.230.050.445	*11.230.050.445*
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
Comparto A:			
C.1.0. Per espropriazioni e servitù	L.	94.077.860	
C.1.1. Per allacci ENEL, Telecom	»	2.000.000	
C.1.2. Per autorizzazioni, concessioni ANAS, provincia, etc.	»	5.000.000	
C.1.3. Per lavori al by-pass in località San Lorenzo	»	5.000.000	
Comparto B:			
D.1.0. Per espropriazioni	»	97.367.724	
D.1.1. Per allacci ENEL, Telecom	»	2.000.000	
Importo complessivo delle somme a disposizione *(Comparti A e B)*		205.445.584	*205.445.584*
3. IMPREVISTI ED INTERVENTI DI COMPLETAMENTO			*244.357.221*
4. SPESE GENERALI (10,722% di 1 + 2) incluso l'importo per il fondo incentivante di cui all'art. 47 della legge regionale n. 31/1998 pari a L. 154.000.000			*1.226.113.884*
5. I.V.A.			*2.494.032.866*
Totale complessivo . . .			15.400.000.000

2. I lavori di cui al progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

Comparto A - INTERCONNESSIONE:
lavori: inizio entro mesi 8;
espropriazioni: inizio entro mesi 6;
lavori: compimento entro mesi 21;
espropriazioni: compimento entro mesi 33.

Comparto B - BY-PASS:
lavori: inizio entro mesi 8;
espropriazioni: inizio entro mesi 6;
lavori: compimento entro mesi 15;
espropriazioni: compimento entro mesi 27.

4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'«Ente», dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, primo comma, secondo periodo, di attuare l'intervento «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi» secondo il progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente *pro-tempore* dell'«Ente» l'ing. Pier Francesco Cadoni è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1701/8.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a L. 15.400.000.000, nelle voci per lavori a

base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

1. LAVORI:			
Comparto A:			
A.1.0. Importo lavori interconnessione	L.	8.376.362.745	
A.1.1. Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	200.000.000	
A.2.2. Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	50.000.000	
Comparto B:			
B.1.0. Importo lavori by-pass	L.	2.488.687.700	
B.1.1. Compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione	»	80.000.000	
B.2.2. Compenso a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	»	35.000.000	
Importo complessivo dei lavori *(Comparti A e B)*		11.230.050.445	*11.230.050.445*
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
Comparto A:			
C.1.0. Per espropriazioni e servitù	L.	94.077.860	
C.1.1. Per allacci ENEL, Telecom	»	2.000.000	
C.1.2. Per autorizzazioni, concessioni ANAS, provincia, etc.	»	5.000.000	
C.1.3. Per lavori al by-pass in località San Lorenzo	»	5.000.000	
Comparto B:			
D.1.0. Per espropriazioni	»	97.367.724	
D.1.1. Per allacci ENEL, Telecom	»	2.000.000	
Importo complessivo delle somme a disposizione *(Comparti A e B)*		205.445.584	*205.445.584*
3. IMPREVISTI ED INTERVENTI DI COMPLETAMENTO			*244.357.221*
4. SPESE GENERALI (10,722% di 1 + 2) incluso l'importo per il fondo incentivante di cui all'art. 47 della legge regionale n. 31/1998 pari a L. 154.000.000			*1.226.113.884*
5. I.V.A.			*2.494.032.866*
Totale complessivo . . .			15.400.000.000

4. L'importo complessivo per l'esecuzione dell'opera predetta verrà impegnato, in dipendenza della presente ordinanza, con atti di determinazione da adottarsi a seguito dei versamenti, nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690/3, del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento in argomento.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle eventuali indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. Le prestazioni svolte dall'«Ente» in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A., nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

10. Resta a carico dell'«Ente» ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'«Ente» stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico dell'«Ente» ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d),* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente ottavo comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'«Ente» che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. L'importo di L. 15.400.000.000 verrà messa a disposizione dell'«Ente» sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1701/8, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 1.925.000.000 con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 1.925.000.000 con atto di determinazione commissariale successivo all'emissione dell'ordinanza di approvazione del progetto esecutivo;

L. 4.620.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 3.080.000.000;

L. 4.620.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 7.700.000.000;

L. 2.310.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 12.320.000.000.

14. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'«Ente», corredate da idonea documentazione.

15. Le somme a disposizione dell'«Ente» sulla predetta contabilità speciale in corso di apertura, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'«Ente», in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

16. L'«Ente», con atti a firma del suo presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1701/8 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'«Ente» realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'«Ente» per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'«Ente» stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, l'«Ente» dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'«Ente» dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, l'«Ente» dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'«Ente» salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

7. L'«Ente» trasmetterà il progetto «esecutivo» redatto dall'impresa aggiudicataria, all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale necessario per la successiva approvazione da parte del commissario governativo.

8. L'«Ente» è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

9. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'«Ente», nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'«Ente» medesimo.

10. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del commissario.

11. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'«Ente».

12. Le opere attuate dall'«Ente» saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

13. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'«Ente» di avviare con immediatezza le procedure di gara.

14. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

15. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo

di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal commissario, è l'«Ente», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

16. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'«Ente» e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'«Ente» su designazione del commissario governativo.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'«Ente».

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario all'«Ente» che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'«Ente» è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario all'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'«Ente» ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'«Ente» agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'«Ente» è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'«Ente» incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'«Ente», per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'«Ente» le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'«Ente» medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'«Ente» che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'«Ente» altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'«Ente» si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'«Ente» di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'«Ente», dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'«Ente», qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'«Ente» non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 28 ottobre 1999

Il sub-commissario governativo: DURANTI

99A9931

ORDINANZA 5 novembre 1999.

Attuazione ordinanza commissariale n. 152 del 26 luglio 1999 - Approvazione progetto dei lavori: «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia - 2º lotto - Sostituzione delle condotte ed allacci idrici nelle vie Spalato, Zara, Brindisi, Milano, Torino, Puglie del comune di Carbonia». Affidamento attuazione dell'intervento all'Ente Sardo acquedotti e fognature. (Ordinanza n. 168).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999 con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Atteso che tra le opere previste nel settimo stralcio operativo sono ricompresi i lavori «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia»;

Atteso che l'Ente Sardo acquedotti e fognature, in prosieguo «E.S.A.F.» è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che il personale dell'Ente incaricato della progettazione dell'opera, delle procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice nonché della direzione lavori, è da intendersi individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quatro e quinto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 300.000.000, è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, su contabilità speciale di tesoreria n. 1690/3 intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Attesto che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Attesto che con nota prot. 747/E.I. in data 20 agosto 1999, il commissario governativo ha chiesto al Ministero del tesoro che autorizzi l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.S.A.F. per approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia»;

Atteso che, stante l'urgenza di avviare con immediatezza i lavori, si rende necessario autorizzare l'utilizzzo, da parte dell'E.S.A.F., per le necessarie anticipazioni, nelle more dell'apertura della suddetta contabilità speciale di tesoreria n. 1713/3 relativa alla realizzazione dell'intervento di cui alle ordinanze n. 53 del 9 agosto 1996 e n. 130 del 14 gennaio 1999, per un importo massimo di L. 300.000.000;

Attesto che l'E.S.A.F. provvederà a reintegrare lo stanziamento sulla predetta contabilità speciale n. 1713/3, nella misura effettivamente utilizzata per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, successivamente all'apertura della contabilità speciale relativa all'intervento in argomento ed al con-

seguente versamento, da parte del commissario governativo, delle somme necessarie all'attuazione dell'intervento stesso;

Atteso che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento in argomento verranno riversate dal commissario governativo, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza;

Atteso che l'E.S.A.F. ha trasmesso per l'approvazione, in data 3 novembre 1999 con nota prot. n. 7540 del 3 novembre 1999, il progetto all'intervento «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia - 2° lotto - Sostituzione delle condotte ed allacci idrici nelle vie Spalato, Zara, Brindisi, Milano, Torino, Puglie del comune di Carbonia» per un importo complessivo di L. 211.326.000, così articolato:

	Lire	Lire
A) Lavori a base d'asta		168.252.091
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
B1 - Spese generali (13% di *A*)	21.872.772	
B2 - IVA spese generali (20% di *B1*)	4.374.554	
B3 - IVA lavori (10% di A)	16.825.209	
B4 - Arrotondamento	1.374	
Sommano *B*)		43.073.909
Importo complessivo del progetto		211.326.000

Vista la determinazione del direttore generale dell'E.S.A.F. n. 746 del 29 ottobre 1999, trasmessa con la sopracitata nota prot. 7540/99, con la quale, a seguito di verifica tecnico-amministrativa sugli elaborati progettuali:

è stato adottato il progetto dell'opera in argomento;

sono stati nominati ingegnere capo e direttore dei lavori due funzionari dell'ente;

è stata al contempo rappresentata la necessità di ricorrere alle procedure di affidamento d'urgenza di cui all'art. 24, comma primo, lettera *a),* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Attesto che all'approvazione del progetto in parola provvede il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario medesimo con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 all'art. 6, secondo comma;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Attesto pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanza commissariali sopracitate;

Ritenuto conseguentemente di dover approvare il progetto dell'opera di che trattasi per l'importo complessivo di L. 211.326.000;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Sulla base della determinazione E.S.A.F. citata in premessa, è approvato il progetto dei lavori di «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia - 2° lotto - Sostituzione delle condotte ed allacci idrici nelle vie Spalato, Zara, Brindisi, Milano, Torino, Puglie del comune di Carbonia» per un importo complessivo di L. 211.326.000 così articolato:

	Lire	Lire
A) Lavori a base d'asta		168.252.091
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
B1 - Spese generali (13% di *A*)	21.872.772	
B2 - IVA spese generali (20% di *B1*)	4.374.554	
B3 - IVA lavori (10% di *A*)	16.825.209	
B4 - Arrotondamento	1.374	
Sommano *B)*		43.073.909
Importo complessivo del progetto		211.326.000

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. L'E.S.A.F. è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distrizione nel comune di Carbonia - 2° lotto - Sostituzione delle condotte ed allacci idrici nelle vie Spalato, Zara, Brindisi, Milano, Torino, Puglie del comune di Carbonia» secondo il progetto approvato con la presente ordinanza. L'E.S.A.F. provvederà all'affidamento dell'intervento facendo ricorso alle procedure d'urgenza di cui all'art. 24, comma 1, lettera *a),* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente pro-tempore dell'E.S.A.F. dott. Antonio Demuro è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente

ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria in corso di apertura presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'articolazione dell'importo di L. 211.326.000, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

	Lire	Lire
A) Lavori a base d'asta		168.252.091
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
B1 - Spese generali (13% di *A*)	21.872.772	
B2 - IVA spese generali (20% di *B1*)	4.374.554	
B3 - IVA lavori (10% di *A*)	16.825.209	
B4 - Arrotondamento	1.374	
Sommano *B*)		43.073.909
Importo complessivo del progetto		211.326.000

4. Per l'esecuzione delle opere predette, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione verrà impegnata la somma di L. 211.326.000 nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica».

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle eventuali indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. Le prestazioni svolte dall'E.S.A.F. in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le eventuali indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare, dalla certificazione finale delle spese, una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

10. Resta a carico dell'E.S.A.F. ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'E.S.A.F. stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico dell'E.S.A.F. ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma primo, lettera *d)*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente settimo comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'E.S.A.F. che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. L'importo netto di L. 211.326.000 relativo alla realizzazione dell'intervento denominato «Approvvigionamento idrico delle frazioni di Sirai e Flumentepido e sostituzione di alcune condotte di distribuzione nel comune di Carbonia - 2° lotto - Sostituzione delle condotte ed allacci idrici nelle vie Spalato, Zara, Brindisi, Milano, Torino, Puglie del comune di Carbonia» verrà messo a disposizione dell'E.S.A.F. sulla specifica contabilità speciale di tesoreria in fase di apertura presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari, con giroconti della contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

L. 52.831.500 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'apertura della contabilità speciale di tesoreria;

L. 63.397.800 per spese sostenute nella misura di L. 42.265.200;

L. 63.397.800 per spese sostenute nella misura di L. 105.663.000;

L. 31.698.900 per spese sostenute nella misura di L. 169.060.800.

14. L'E.S.A.F. è autorizzato, nelle more dell'apertura della suddetta contabilità speciale, ad utilizzare i fondi messi a disposizione dell'E.S.A.F. stesso nella contabilità speciale di tesoreria n. 1713/3 relativa alla realizzazione dell'intervento di cui alle ordinanze n. 53 del 9 agosto 1996 e n. 130 del 14 gennaio 1999, per un importo massimo di L. 211.326.000;

15. L'E.S.A.F. provvederà a reintegrare lo stanziamento sulla predetta contabilità speciale n. 1713/3, nella misura effettivamente utilizzata per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, successivamente all'apertura della contabilità speciale relativa all'intervento in argomento ed al conseguente versamento, da parte del commissario governativo, delle somme necessarie all'attuazione dell'intervento stesso;

16. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'E.S.A.F., corredate da idonea documentazione.

17. Le somme a disposizione dell'E.S.A.F. sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'E.S.A.F., in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

18. L' E.S.A.F., con atti a firma del suo presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'E.S.A.F. realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'E.S.A.F. per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'E.S.A.F. stesso.

3. Prima di procedere all'affidamento dell'opera, l'E.S.A.F. dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto approvato con la presente ordinanza.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'E.S.A.F. dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, l'E.S.A.F. dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'E.S.A.F è tenuto a presentare mensilmente una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza.

7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'E.S.A.F.

8. Le opere attuate dall'E.S.A.F. saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

9. Saranno preventivamente approvate con ordinanza le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

10. È fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, è l'E.S.A.F., il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

11. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'E.S.A.F e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'E.S.A.F su designazione del commissario.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell' E.S.A.F.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario all'E.S.A.F che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'E.S.A.F è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'E.S.A.F. ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'E.S.A.F. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'E.S.A.F è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'E.S.A.F. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'E.S.A.F., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.S.A.F. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'E.S.A.F. medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'E.S.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, la facoltà di sostituire, nei contratti conlusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'E.S.A.F. altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'E.S.A.F. si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione dell'E.S.A.F. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'E.S.A.F., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'E.S.A.F., qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'E.S.A.F. non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 5 novembre 1999

Il sub-commissario governativo: DURANTI

99A9932

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 novembre 1999

Dollaro USA	1,0279
Yen giapponese	109,10
Dracma greca	328,80
Corona danese	7,4377
Corona svedese	8,6020
Sterlina	0,63530
Corona norvegese	8,1795
Corona ceca	36,333
Lira cipriota	0,57763
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,64
Zloty polacco	4,3448
Tallero sloveno	196,6750
Franco svizzero	1,6032
Dollaro canadese	1,5053
Dollaro australiano	1,6080
Dollaro neozelandese	2,0216
Rand sudafricano	6,3144

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9964

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto della «Federazione italiana contro le malattie polmonari, sociali e la tubercolosi - Onlus», in Roma.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1999 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della «Federazione italiana contro le malattie polmonari sociali e la tubercolosi - Onlus», già «Federazione italiana contro la tubercolosi», con sede in Roma, composto di venticinque articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 3 settembre 1999, repertorio n. 37936, a rogito del dott. Salvatore Alioto, notaio in Milazzo, successivamente integrato con l'atto di deposito del 17 settembre 1999, repertorio n. 83708, a rogito del dott. Luigi Prinetti, notaio in Milano, per quanto concerne l'art. 25.

99A9898

Modificazioni allo statuto dell'«ANIEP - Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti civili e sociali degli handicappati», in Bologna.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1999 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'«ANIEP - Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti civili e sociali degli handicappati» già «Associazione nazionale invalidi esiti poliomielite ed altri invalidi civili - A.N.I.E.P.», con sede in Bologna, composto di quarantatrè articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 23 maggio 1999, n. repertorio 3376, a rogito del dott. Giuseppe Farinella, notaio in Rimini.

99A9899

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto direttoriale 29 ottobre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Belluno.

Facchinaggio generico e meccanizzato:

58ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.780.000 mensili, pari ad euro 919,29.

Portabagagli operanti nell'ambito delle stazioni ferroviarie e degli aereoporti:

61ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1.006, 57.

Addetti a carico, scarico, pesatura, selezione, cernita, insaccamento, imballaggi, nell'ambito dei mercati ortofrutticoli, dei mercati ittici e dei macelli, addetti alla mattazione e scuoiatura bestiame:

54ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13.

Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

di persone:

a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti, taxi acquei e simili:

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1.006,57;

di merci per conto terzi:

a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attivita preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare com-

preso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

b) trasportatori mediante animale e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili):

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1.006,57.

Attività accessorie delle precedenti:

posteggiatori:

54ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13.

Attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale:

54ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13;

netturbini:

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1.006,57.

Con decreto direttoriale 29 ottobre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia è superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Venezia.

Facchinaggio generico e meccanizzato:

58ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.780.000 mensili, pari ad euro 919,29.

Portabagagli operanti nell'ambito delle stazioni ferroviarie e degli aereoporti:

61ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1.006, 57.

Addetti a carico, scarico, pesatura, selezione, cernita, insaccamento, imballaggi, nell'ambito dei mercati ortofrutticoli, dei mercati ittici e dei macelli:

58ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.780.000 mensili, pari ad euro 919,29.

Addetti alla mattazione e scuoiatura bestiame:

54ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13.

Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

di persone:

a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti, taxi acquei e simili:

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1.006,57;

di merci per conto terzi:

a) autotraportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

b) trasportatori mediante animale e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili):

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1.006,57.

Attività accessorie delle precedenti:

posteggiatori:

54ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13.

Attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale:

54ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.588.000 mensili, pari ad euro 820,13;

pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri:

56ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.680.000 mensili, pari ad euro 867,65;

netturbini:

61ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.949.000 mensili, pari ad euro 1.006,57.

99A9890-99A9940

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 27183 del 12 ottobre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 19 luglio 1999 al 18 luglio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Co.Re.L., con sede in Bari, unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 28 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Co.Re.L., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27184 del 12 ottobre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 31 maggio 1999 al 30 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Comtel M., con sede in Torino, unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Comtel M., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27185 del 12 ottobre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 10 marzo 1999 all'8 luglio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Agricoltura in liquidazione, con sede in Palermo, ora Gela, unità di Manfredonia/M.S. Angelo (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 148 unità, di cui 70 turnisti da 35,92 a 17,58 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 331 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Agricoltura in liquidazione, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27209 del 15 ottobre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 20 aprile 1999 al 19 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. ARE - Agenzia recapito espressi, con sede in Genova, unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, su un organico complessivo di 43 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. ARE - Agenzia recapito espressi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27210 del 15 ottobre 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º maggio 1998 al 30 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Romana recapiti, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 164 unità, su un organico complessivo di 172 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Romana recapiti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

99A9942

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Nuova denominazione dell'associazione «Italia Nostra - Onlus», in Roma, ed approvazione del nuovo statuto

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 ottobre 1999, l'associazione «Italia Nostra», con sede in Roma, assume la nuova denominazione di associazione «Italia Nostra - Onlus», e ne è stato approvato il nuovo testo di statuto.

99A9900

Modificazioni allo statuto della «Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII», in Bologna

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 ottobre 1999 è stato approvato il nuovo testo statutario della «Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII», con sede in Bologna.

99A9901

Modificazioni allo statuto del «Centro sulla storia dell'impresa e dell'innovazione», in Milano

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 ottobre 1999 è stato approvato il nuovo testo statutario del «Centro sulla storia dell'impresa e dell'innovazione», con sede in Milano.

99A9902

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 1999 recante: «Ammissione a finanziamento di alcuni progetti relativi a istituti a carattere scientifico, policlinici universitari a gestione diretta e istituti zooprofilattici sperimentali. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. (Deliberazione n. 121/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 27 ottobre 1999).

Nella tabella C, quale parte integrante della deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 51, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo, dove è scritto: «Policlinico universitario a gestione diretta - Ripristino funzionalità strutture da incendio - 4000», leggasi: «Policlinico universitario a gestione diretta - Ripristino funzionalità strutture *danneggiate* da incendio - 4000».

99A9915

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 1999 recante: «Fondo sanitario nazionale 1999. Ripartizione quota di parte corrente. (Deliberazione n. 127/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 27 ottobre 1999).

Nell'allegato alla deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 54, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna «IRAP», al nono rigo, dove è scritto: «*1.217,000*», leggasi: «*4.217,000*».

99A9916

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035